

Decisione 3/01
del Comitato misto AELS-Lituania

AELS-Lituania

(Adottata in occasione della seduta 30 novembre 2001)

Emendamento degli articoli 18, 25 e dell'allegato II, nonché stralcio degli allegati VI e VII sugli aiuti governativi

Il Comitato misto,

visto l'articolo 36 dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Lituania, firmato il 7 dicembre 1995, di seguito designato «Accordo», considerati gli sviluppi a livello mondiale in materia di sovvenzioni dall'entrata in vigore del presente Accordo e in particolare dall'entrata in vigore dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative,

decide:

L'Accordo è modificato come segue:

1. L'articolo 18 è sostituito con il testo seguente:

«Aiuti governativi

1. I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, per quanto il presente articolo non disponga altrimenti.
2. Le Parti contraenti garantiscono la trasparenza delle misure di aiuto governativo scambiando le loro notifiche annuali fatte all'OMC conformemente all'articolo XVI:1 del GATT 1994 e all'articolo 25 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
3. Prima che uno Stato dell'AELS o la Lituania, a seconda del caso, apra un'inchiesta per accertare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata in Lituania o in uno Stato dell'AELS conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende aprire l'inchiesta deve informare per scritto la Parte il cui prodotto deve essere oggetto dell'inchiesta e accordare un termine di 30 giorni affinché possa essere trovata una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte contraente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica.»

¹ Dal testo originale inglese.

2. Gli allegati VI e VII dell'Accordo sono stralciati.
3. Nell'articolo 25 capoverso 3 (a), i termini «e 18 (Aiuti governativi)» sono stralciati.
4. Nell'articolo 25 capoverso 6 l'espressione «nonché nel caso di aiuti governativi aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi tra gli Stati Parte» è stralciata.
5. L'articolo 2 dell'allegato II dell'Accordo è stralciato.
6. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di accettazione di tutte le Parti contraenti saranno depositati presso il Depositario, che informa tutte le altre Parti contraenti.
7. Il segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio deposita il testo della presente decisione presso il Depositario.